

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE SEZ. V PEN.
29 GENNAIO 1996

PRESIDENTE: JACOMINI
ESTENSORE: MARRONE
RICORRENTE: P.C. RAGANELLA
IMP. SCALFARI

Diffamazione • Sentenza di assoluzione • Parte civile • Impugnabilità • Direttore responsabile • Imputazione ex art. 57 c.p. • Impugnabilità • Esclusione.

L'art. 577 cod. proc. pen. legittima la persona offesa costituita parte civile a proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione. Tale norma non è suscettibile di interpretazione estensiva

o analogica, sicché non è ammissibile, sulla sua scorta, l'impugnazione delle sentenze aventi ad oggetto il reato di cui agli artt. 57 e 595 cod. pen., che integra una fattispecie autonoma rispetto alla semplice diffamazione. (Fattispecie nella quale il ricorso della parte civile nei confronti del direttore responsabile del quotidiano ov'era stato pubblicato lo scritto offensivo è stato ritenuto ammissibile, siccome proposto ai soli fini della responsabilità civile).

1. Con sentenza in data 20 gennaio 1994 il Tribunale di Roma dichiarava Cirillo Lorenzo e Scalfari Eugenio colpevoli rispettivamente il Cirillo del reato di cui agli artt. 595 c.p. e 13 L. 47/48 per avere con la pubblicazione sulla Repubblica del 28 aprile 1992 dell'art. « Sui conti in rosso della SIAM Leasing accuse e sospetti » offeso la reputazione di Sigismondo Raganella con l'attribuzione anche di fatti determinati, sostenendo che « La SIAM leasing, a detta del comunicato FISAC VTB e FABI, era ricettacolo per una serie innumerevole di operazioni poco chiare verificatesi soprattutto durante la precedente gestione. Accuse gravissime e che chiamano in causa l'attuale segretario del Consiglio di amministrazione Sigismondo Raganella », e lo Scalfari del reato di cui agli artt. 57 e 595 c.p., 13 Legge 47/48 per avere

* La sentenza, partendo dal pur corretto presupposto dell'autonomia del reato di cui all'art. 57 c.p. ed estendendo alle norme processuali penali il principio di non interpretazione estensiva vigente per le norme sostanziali, finisce per creare una anomala situazione processuale: nei confronti dell'articolista vi sarebbe una impugnazione con effetti sia civili che penali (ex art. 577 c.p.p.) mentre nei confronti del direttore responsabile l'impugnazione varrebbe ai soli fini civili (ex art. 576 c.p.p.). La diversificazione si verifica inoltre con riguar-

do ai numerosi casi in cui l'articolista è ignoto e dunque l'unico imputato è il direttore responsabile. Sulla questione della impugnazione penale dell'offeso dal reato di diffamazione v. Cass. 16 giugno 1993, Altea, in questa Rivista, 1994, 379; nonché App. Roma 28 novembre 1991 e App. Brescia 27 dicembre 1991, *ivi*, 1992, 813 con nota di S.P. CIOTTI, *L'impugnazione con effetti penali data all'offeso - parte civile dall'art. 577 c.p.p. e due questioni di legittimità costituzionale*.

omesso, in qualità di direttore responsabile del quotidiano « La Repubblica » il controllo sull'articolo di cui al capo precedente. Il Tribunale riteneva che erano stati nella specie travalicati i limiti di un corretto esercizio del diritto di cronaca attraverso la arbitraria generalizzazione, in capo al querelante, di un addebito formulato con generico riferimento dalla fonte citata dall'articolista.

2. In sede di appello, la Corte romana ha riformato la decisione del Tribunale, assolvendo gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Ha ritenuto la Corte che sussistono con certezza due requisiti per la configurabilità dell'esercizio del diritto di cronaca *ex art. 51 c.p.* (oggettivo interesse della notizia e continenza nella esposizione).

Quanto, invece, alla « verità » del fatto narrato, rileva la Corte che le dichiarazioni del Cirillo ed i rilievi sindacali confliggono con la protesta di estraneità della p.o. e soprattutto in riferimento alla limitatezza dei poteri a lei derivanti dalla non contestata funzione di direttore generale della SIAM Leasing. Inoltre le fonti consultate, l'avvenuto allontanamento del Raganella dalla società, l'enormità delle perdite che il querelante, nella sua qualità, non poteva ignorare, sono tutti elementi che, in quanto contestati da costui soprattutto in riferimento alla identificazione soggettiva, inducono la Corte a ritenere che il Cirillo sia indotto alla redazione dell'articolo nell'errore scusabile di operare nell'ambito della scriminante dell'art. 51 c.p.. Conseguentemente nei confronti di costui deve trovare applicazione il disposto del comma terzo dell'art. 530 c.p.p.

Ha precisato, inoltre, la Corte che l'assoluzione andava estesa al direttore del giornale, essendo il reato a questi contestato configurabile solo in riferimento ad una pubblicazione lesiva dell'altrui reputazione, processualmente accertata.

3. Col ricorso il patrono della Parte civile deduce:

I - Manifesta illogicità della motivazione con conseguente erronea applicazione degli artt. 51 e 59 c.p. relativamente alla posizione processuale dell'imputato Vincenzo Cirillo (art. 606 lett. e) e lett. b) c.p.p.).

Sostiene che « l'insufficienza probatoria in ordine a quanto accaduto nella SIAM Leasing e quanto descritto dal Cirillo comporta che la Corte di Appello non è in grado di dire se, tra verità storica e verità rappresentata dall'articolista vi sia corrispondenza; ciò, però, non può ridondare nell'errore in capo al Cirillo sulla sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p., per l'evidentissima ragione che l'istituto delle scriminanti putative di cui all'art. 59, ult. co., c.p., presuppone la certezza dell'inesistenza, in fatto, della scriminante e non invece il dubbio, né in senso oggettivo, né soggettivo, relativo all'esistenza della stessa ».

II - L'erronea applicazione dell'art. 59 c.p., avendo la Corte sussunto una situazione di dubbio dell'articolista in una fattispecie che prevede tutt'altra cosa, e cioè una situazione di errore.

III - La mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo eventuale, in quanto il dubbio soggettivo può bene comportare l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento diffamatorio.

E ciò nonostante dagli atti processuali risulti con chiarezza che il fratello dell'articolista Cirillo sia stato licenziato, dalla SIAM Leasing, pro-

prio ad opera dell'odierna parte civile Raganella, di talché è più che fondato ritenere — ma sul punto la sentenza tace — che il Cirillo abbia per cagioni di carattere personale accettato, il rischio che il suo articolo potesse sortire un evento diffamatorio ai danni dello stesso dott. Raganella.

IV - La illogicità della motivazione e conseguente erronea applicazione degli artt. 51 e 59 c.p. in ordine alla posizione processuale dell'imputato Scalfari (art. 606 lett. e) e b) c.p.p.).

Sostiene che il Cirillo, invero, è stato proscioltto per erronea supposizione di una causa di giustificazione (piano soggettivo).

Assolvere lo Scalfari in via consequenziale rispetto al Cirillo e poi fare riferimento ad un presunto mancato accertamento processuale della lesione del bene giuridico tutelato (piano oggettivo), costituirebbe operazione del tutto illogica.

4. Con memoria in data 29 gennaio 1995 la difesa degli imputati deduce:

I) La non ammissibilità del ricorso della Parte civile nei confronti di Eugenio Scalfari, accusato del reato di cui agli artt. 57 e 595 c.p., in quanto l'art. 577 faculta la persona offesa all'impugnazione solo per i reati di ingiuria (art. 594) e diffamazione (art. 595)

II) La configurabilità della responsabilità del direttore del giornale, indipendentemente da quella dell'autore della diffamazione

III) L'applicabilità dell'art. 129 c.p. perché il fatto non costituisce reato.

5. Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa degli imputati sulla ammissibilità del ricorso proposto dalla Parte civile nei confronti dello Scalfari.

L'art. 577 c.p.p. legittima la parte civile a proporre impugnazione, solo contro le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione; onde il ricorso non è proponibile quando la sentenza ha ad oggetto il delitto di cui agli artt. 57 e 595 c.p., concordemente ritenuto da dottrina e giurisprudenza reato autonomo. Va, però, rilevato che l'art. 577, estendendo la facoltà di impugnazione « anche agli effetti penali » di quelle sentenze, dispone una eccezione al principio generale fissato nell'art. 576 c.p.p. per il quale la parte civile, costituita per qualsiasi reato, può proporre impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile. Ciò comporta, da una parte che l'art. 577 c.p.p. non può essere interpretato estensivamente o analogicamente sino a ricomprendere l'impugnabilità delle sentenze aventi ad oggetto il reato di cui agli artt. 57 e 595 c.p.p.; e, dall'altra, la impugnabilità della sentenza in base al disposto dell'art. 576, ai soli fini della responsabilità civile.

Nel caso in esame, perciò, il ricorso proposto nello interesse dello Scalfari è ammissibile ex art. 576 c.p.p.

6. Il ricorso della parte civile non appare fondato, in quanto il fatto accertato dai giudici del merito non costituisce reato.

Infatti, i giudici hanno ritenuto lesivo della onorabilità della parte civile l'articolo del Cirillo nella parte in cui trascrive alla lettera il comunicato dei sindacati che, a fronte della situazione fortemente deficitaria della Siam Leasing avevano affermato che la società « era servita da ricettacolo per una serie innumerevole di operazioni poco chiare ».

L'addebito mosso all'articolista è perciò di avere dato la notizia del comunicato sindacale. Ed è rispetto a tale notizia che va accertata la configurabilità della esimente ex art. 51 c.p. del diritto di cronaca; esimente

che, per ormai costante giurisprudenza di questa Corte, è fondata sulla esistenza di tre requisiti: pertinenza, continenza e verità dei fatti.

Requisiti tutti riscontrati nel caso in esame, data la attualità e utilità sociale della notizia (trattandosi di una società inserita in attività par bancarie in gravissime difficoltà economiche) la sua continenza e la sua verità (essendo incontestata la riproduzione fedele del contenuto del comunicato sindacale).

Vero è, però, che la notizia sull'esistenza e sul contenuto del comunicato a sua volta ne contiene un'altra, ritenuta diffamatoria, riguardante le operazioni poco chiare verificatesi soprattutto durante la precedente gestione, ma per tale seconda notizia non può essere mosso addebito al giornalista, bensì — eventualmente — agli autori del comunicato.

Il giornalista, infatti, a fronte dell'autorevolezza della fonte (sindacati interni all'azienda) e dell'interesse pubblico alla conoscenza delle cause del dissesto della società, aveva il diritto-dovere, quale cronista della vicenda, di portare a conoscenza dei lettori l'esistenza del comunicato.

Tanto precisato in ordine al comunicato, va chiarito che la successiva argomentazione dell'articolista (trattasi di « accuse gravissime che chiamano in causa Giuseppe Pirozzi » e Sigismondo Raganella rispettivamente amministratore delegato e direttore della controllata) costituisce il logico e legittimo (quale esercizio del diritto di critica) corollario del comunicato, posto che l'accusa in esso contenuta è appunto di cattiva amministrazione.

La non punibilità del fatto addebitato al Cirillo, ha perciò fondamento direttamente nell'art. 51 c.p. e non come ritenuto dalla Corte di appello, nell'art. 59 c.p.

7. Conseguentemente, va confermato anche il proscioglimento del direttore del giornale. È giurisprudenza costante di questa Corte, che il reato commesso dall'articolista della pubblicazione deve essere considerato quale evento dell'autonomo reato colposo addebitato al direttore del giornale; di tal che quando il reato-evento viene meno per carenza dei requisiti oggettivi o soggettivi, viene meno anche la responsabilità del direttore.

Pertanto, il ricorso della parte civile deve essere rigettato, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.